

**Imposta Provinciale di Trascrizione sulle
Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed
Annotazione dei veicoli richieste al Pubblico
Registro Automobilistico.**



**I.P.T.
MANUALE OPERATIVO**

Il presente lavoro, frutto di una serie di incontri tecnici, è stato svolto in collaborazione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale), l'Unione delle Province d'Italia e l'Automobile Club Italia.

Scopo del presente manuale tecnico è quello di mettere a disposizione del settore un "vademecum esplicativo" delle norme e dei processi applicativi in materia I.P.T., valido su tutto il territorio e per tutti gli operatori tecnici interessati.

Hanno in particolare contribuito alla stesura del presente manuale:

- La dott.ssa Claudia Rotunno del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Il dott. Ferdinando Circosta della Provincia di Varese;
 - Il dott. Enrico Miniotti e la Rag. Flavia Eandi della Provincia di Torino;
 - Il dott. Francesco Lo Torto della Provincia di Genova;
 - Il dott. Gianluigi Marotta e il dott. Claudio Marchese della Provincia di Napoli;
 - La dott.ssa Loredana Lazzari della Provincia di Bologna;
 - Il dott. Giulio Pirazzi della Provincia di Ferrara;
 - Il dott. Gilberto Garavaglia e la dott.ssa Giusi Troncale della Provincia di Milano;
 - La dott.ssa Viviana Calvigioni della Provincia di Roma;
- in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia;
- I dottori Salvatore Moretto, Carla Carrera, Irene Tedeschi, Vito Pepe, Walter Tronconi, dell'Automobile Club d'Italia.

SOMMARIO

Art. 1. PREMESSA.....	6
Art. 2. OGGETTO DELL'IMPOSTA	7
Art. 3. SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA	9
Art. 4. MISURE DI IMPOSTA. DECORRENZA DELLE RELATIVE VARIAZIONI.....	9
A) LE TARIFFE DI BASE.....	10
B) GLI ATTI SOGGETTI AD IVA	11
C) GLI ATTI CON I QUALI SI COSTITUISCE L'IPOTECA	11
D) GLI ATTI RELATIVI AI VEICOLI TRENTENNALI E AI VEICOLI COSTRUITI DA ALMENO VENTI ANNI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO EX ART. 63, COMMA 2, L. 342/2000.....	12
Art. 5. AGEVOLAZIONI	13
Art. 6. ESENZIONI	14
A) Esenzioni in favore dei soggetti PORTATORI DI HANDICAP	14
B) ALTRE ESENZIONI.....	16
Art. 7. MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO.....	18
Art. 8. OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DELL'I.P.T.....	19
Sanzioni ed interessi	19
Art. 9. RAVVEDIMENTO	20
Art. 10. IMPOSTA SUPPLETIVA E RIMBORSI.....	21
Art. 11. L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE DIFFERENZA D'IMPOSTA.....	22
Art. 12. DISPOSIZIONI FINALI	22
NORMATIVA.....	23
REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1927 N. 1814 – Artt. 5 - 6	24
CODICE CIVILE.....	26
Art. 2688 - Continuità delle trascrizioni.	26
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie. – Art. 15	27
Art. 15. Operazioni di credito a medio e lungo termine.	27
Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio. - Art. 19	28
Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge - quadro sul volontariato. – Art. 8	29
8. Agevolazioni fiscali.	29
Legge 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace. – Art. 46.....	29
46. Regime fiscale.....	29
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. : Artt. 53 – 54 – 93 -94.....	30
Art.53. Motoveicoli.....	30
Art.54. Autoveicoli.	31
Art.93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.	32
Art.94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.....	33
Decreto Legge del 30 agosto 1993, n. 331 –Art . 38	35
art. 38 - Acquisti intracomunitari.....	35
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 –art. 36.....	37
36. Base imponibile.	37
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 –Art. 21	39
21. Esenzioni in materia di tributi locali.....	39
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 : Art. 52 – 54 - 56.....	40
Art.52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.....	40
Art.54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.	41

Art.56. Imposta provinciale di trascrizione.....	41
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471- Art. 13	44
13. Ritardati od omessi versamenti diretti.	44
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 –Art. 2 - 13	45
Art.2. Sanzioni amministrative.	45
Art.13. Ravvedimento.	45
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ART. 8.....	47
ART. 8. - (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).	47
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –Art. 118.....	49
Art. 118 trasferimento di beni fra Enti.....	49
Legge 21 novembre 2000, n. 342 – Art. 63	50
Art. 63. - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)	50
D.P.R. 19-09-2000, n. 358	51
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Art. 30	54
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Art. 30	54
Articolo 30. - (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)	54
D.L. 30-09-2003, n. 269 (convertito) [1] -Art. 7	55
PRASSI	56
Decreto del 19 gennaio 1993 - Ministero delle Finanze	57
Circolare del 15 luglio 1998, n.186	58
D.M. 27 novembre 1998, n. 435	61
Risoluzione 17 aprile 2000 N. 49	64
Risoluzione del 3 ottobre 2000 n. 151/E.....	66
Circolare del 9 febbraio 2001 n. 2/FL.....	67
Risoluzione del 19 febbraio 2001 n. 2/FL	71
Circolare del 7 agosto 2002, n. 6/DPF.....	73
Risoluzione del 4 giugno 2002, n.169/E.....	75
INTERPRETAZIONE METODOLOGICA DELLA NORMA.....	77
Imposta provinciale di trascrizione. Circolare n. 2/FL del 9 febbraio 2001 . Chiarimenti....	78
Esenzione del pagamento dell’imposta Provinciale di Trascrizione per i disabili	79
IPT- Imposta Provinciale di Trascrizione – Art. 56 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 –	
Acquisto di veicoli cosiddetti a “Km 0”. Quesito.....	80
Art.56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446. Esenzione dal pagamento dell’Imposta	
Provinciale di Trascrizione per alcune categorie di contribuenti. Quesito	82
Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Atti soggetti all’imposta di registro Quesito.....	84
Iscrizione di ipoteca a favore delle regioni su autoveicoli acquistati con contributo nazionale	
- Imposta provinciale di trascrizione.....	86
Risoluzione n.2/FL del 19 febbraio 2001 concernente disposizioni in materia di modifica	
della ragione sociale.....	88
Imposta provinciale di trascrizione - Termine di decorrenza delle deliberazioni di aumento	
delle misure tariffarie.....	89
Imposta provinciale di trascrizione - IPT - Art.63 della legge 21 novembre 2000, n.342 -	
Motoveicoli di interesse storico e collezionistico.....	90
Art.2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178 riguardante	
l’esonero dall’ imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica.....	92
Imposta provinciale di trascrizione - Quesiti in ordine alla trasformazione da società in nome	
collettivo a società a responsabilità limitata ed alla cessione di azienda.....	94
Imposta provinciale di trascrizione – Verifica delle dichiarazioni sostitutive nelle	
intestazioni di veicoli ex art. 36 D.L. 41/95 convertito in L 85/95 ai fini dell’esonero	
prevista dal comma 6, dell’art.56, del D.Lgs. 446/1997.....	95
Imposta di bollo per sentenze e verbali di conciliazione del giudice di pace da annotare al	
PRA. Quesito.	96

Art.7 D.Lgs. 8 luglio 2002 n.138. Trasformazione di Enti pubblici in S.p.A. -	
Assoggettamento Imposta Provinciale di trascrizione - IPT. Quesito.	97
Artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione -IPT-	
Maggiorazione delle tariffe - Quesito -.....	99
Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art.63, legge 21 novembre 2000, n.342.	
Applicazione dell’IPT agli autoveicoli che hanno compiuto i trenta anni dalla data della loro	
costruzione.	101

Art. 1. PREMESSA

Nel corso degli anni si sono succeduti vari tributi collegati alla richiesta di formalità sulle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni riguardanti i veicoli, da effettuare presso il Pubblico registro automobilistico (P.R.A.); l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) ha abolito i precedenti tributi che regolavano la materia, vale a dire l'imposta erariale di trascrizione (I.E.T.) e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione (A.P.I.E.T.) (art. 51, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) e l'imposta di registro (art. 57 del D.Lgs. n. 446 del 1997).

Il nuovo tributo, introdotto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, successivamente modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, viene applicato sulla base di un'apposita tariffa contenuta nel D.M. 27 novembre 1998, n. 435.

Le province istituiscono l'imposta con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richiesti dal P.R.A., ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 dà facoltà a ciascuna provincia di disciplinare la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione ed i relativi controlli dell'imposta provinciale, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa.

Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Attualmente, in seguito all'istituzione dello Sportello telematico dell'automobilista (S.T.A.) ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, si possono effettuare in via telematica l'immatricolazione e l'iscrizione di autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati, i trasferimenti di proprietà e le radiazioni.

Lo Sportello telematico dell'automobilista è attivato presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile, gli Uffici provinciali dell'A.C.I., le Delegazioni degli Automobile club ed infine presso gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.

Art. 2. OGGETTO DELL'IMPOSTA

1) Sono soggette all'imposta le formalità di trascrizione iscrizione ed annotazione, richieste al P.R.A. ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli articoli n. 2683 e successivi del codice civile, nonché tutte le formalità basate sui titoli destinati alla pubblicità nel P.R.A..

2) In particolare:

LE FORMALITÀ D'ISCRIZIONE riguardano:

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:

- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- La costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti¹.

¹ Vedi normativa allegata.

3) VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE

quali ad esempio:

- denunce di perdita e di rientro in possesso;
- denunce di cessazione della circolazione;
- denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione;
- acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.

4) In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al P.R.A. relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione².

5) SONO ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE dell'I.P.T. le mere richieste di rettifiche di errore materiale, come ad esempio:

- la modifica del codice fiscale purchè non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario
- la rettifica del dato anagrafico erroneamente indicato nel titolo/istanza ovvero che non ingenera incertezza sull'identità del soggetto beneficiario
- la variazione del prezzo.

6) A seguito di risoluzione ministeriale sono assoggettate a I.P.T. in misura fissa di cui al punto 5 del DM 435/1998 le formalità di variazione di denominazione e/o ragione sociale.³

² Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e Risoluzione n. 151/E del 3 ottobre 2000.

³ Risoluzione n. 2/FL del 19 febbraio 2001 e nota prot. n. 3737 del 27 febbraio 2002.

Art. 3. SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente del veicolo come individuato negli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285⁵ del nuovo codice della strada o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

Art. 4. MISURE DI IMPOSTA. DECORRENZA DELLE RELATIVE VARIAZIONI

- 1) L'imposta è applicata sulla base della tariffa deliberata da ciascuna provincia per l'anno di competenza. In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 446 del 1997, le province possono deliberare l'aumento delle misure di base dell'imposta - contenute nel D.M. n. 435 del 1998 - sino ad un massimo del 20%.
- 2) Tali misure devono essere adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno cui è riferito il bilancio di previsione e devono essere notificate entro 10 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione al competente ufficio del P.R.A. ed all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
- 3) Tuttavia, se le deliberazioni sono state adottate durante la stessa annualità in cui è stata eseguita detta notifica, e cioè durante il periodo di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione, i loro effetti si producono solo per le immatricolazioni eseguite e per gli atti formati a partire dalla data in cui è avvenuta la notificazione stessa⁶.

⁵ Vedi normativa allegata.

⁶ Art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

- 4) Gli aumenti tariffari valgono solo per l'anno di riferimento e devono, comunque, essere deliberati anno per anno⁷.

A) LE TARIFFE DI BASE.

- 1) Nella seguente tabella sono riportate le tariffe di base come risultano dal D. M. n. 435 del 1998⁸.

Let.	Tipo e potenza dei veicoli	Importi (€)
1		
a)	motocarrozze e trattori agricoli	€ 150,81
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kW	€ 150,81
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 kW per ogni kW	€ 3,51
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 kW per ogni kW	€ 1,76
e)	veicoli a motore per trasporto di cose	
	fino 7 q.li	€ 199,35
	oltre 7 fino 15 q.li	€ 290,25
	oltre 15 fino 30 q.li	€ 326,40
	oltre 30 fino 45 q.li	€ 380,63
	oltre 45 fino 60 q.li	€ 452,93
	oltre 60 fino 80 q.li	€ 519,56
	oltre 80 q.li	€ 646,60
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li	
	fino 20 q.li	€ 265,98
	oltre 20 fino 50 q.li	€ 356,36
	oltre 50 q.li	€ 452,93
g)	rimorchi per trasporto di persone	
	fino 15 posti	€ 229,82
	da 16 a 25 posti	€ 253,58
	da 26 a 40 posti	€ 302,13
	oltre 40 posti	€ 362,55
2		

⁷ Circolare n. 2/FL del 9 febbraio 2001 e circolare n. 6/DPF del 7 agosto 2002.

⁸ Il D. M. n. 435 del 1998 è stato pubblicato nella G.U. 17 dicembre 1998, n. 294.

Lett.	Tipo e potenza dei veicoli	Importi (€)
	atti soggetti ad IVA	€ 150,81
3		
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di €150,81	1,46%
4		
	formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di €150,81	7,8%
5		
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	€ 150,81

B) GLI ATTI SOGGETTI AD IVA

- 1) Sono soggetti alla tariffa fissa prevista dal punto 2 del DM 435/98 tutti gli atti che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia, indipendentemente dalle modalità di determinazione della base imponibile (regime ordinario e regime del margine), applicato in Italia e dal regime impositivo applicato (imponibile, non imponibile ed esente). (*copia fattura; F24 per i veicoli provenienti dall'estero acquistati dai privati*).

- 2) L'I.P.T. viene applicata in misura fissa solo se sussiste idonea documentazione fiscale prevista dalla normativa IVA.

C) GLI ATTI CON I QUALI SI COSTITUISCE L'IPOTECA DI QUALSIASI NATURA

- 1) L'imposta si applica nella misura dell'1,46% da calcolare sulla somma garantita, costituita dal capitale e dagli interessi che eventualmente produce.

- 2) Se dal calcolo dell'imposta risulta un importo inferiore a €150,81 (punto 3 del D.M. 435/98) si applica comunque l'imposta nella misura fissa determinata dalla singola Provincia.

- 3) A titolo esemplificativo si riportano gli atti più ricorrenti con i quali si costituisce, modifica o estingue l'ipoteca:
- costituzione di ipoteca legale o convenzionale;
 - rinnovazione, trasferimento e surrogazione dell'ipoteca;
 - cancellazione parziale di una iscrizione ipotecaria;
 - postergazione di grado.
- 4) Per la cancellazione totale dell'ipoteca si applica in ogni caso l'imposta nella misura fissa.
- 5) E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria (art. 56, comma 2, D.Lgs n. 446/1997).

D) GLI ATTI RELATIVI AI VEICOLI TRENTENNALI E AI VEICOLI COSTRUITI DA ALMENO VENTI ANNI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO EX ART. 63, COMMA 2, L. 342/2000

TARIFFE ⁹	Tariffe in euro
Autoveicoli	€ 51,65
Motoveicoli	€ 25,82

In caso di presentazione tardiva delle formalità, oltre all'I.P.T. forfetaria, è dovuta anche la corresponsione di sanzioni ed interessi come da successivo articolo 8.

⁹ Art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 5. AGEVOLAZIONI

1) Le agevolazioni, previste dalla normativa, sono riportate nella tabella seguente. Le Province, in virtù della potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono deliberare riduzioni per particolari categorie di soggetti¹⁰.

FORMALITA'	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
Gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale.	Riduzione ad un quarto ¹¹
I rimorchi destinati a servire i veicoli di cui al punto precedente, semprechè non siano adatti al trasporto di cose.	Riduzione ad un quarto ¹²
I rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.	Riduzione ad un quarto ¹³
Trasferimenti a favore delle ONLUS.	La riduzione dell'imposta deve essere prevista dal regolamento provinciale ¹⁴ . Qualora non sia prevista, si applicano le tariffe del DM 435/98.

¹⁰ Nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20363 del 1° agosto 2001.

¹¹ Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

¹² Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

¹³ Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

¹⁴ Art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 6. ESENZIONI

- 1) Le esenzioni sono riportate nella tabella seguente. Diversamente da quanto indicato per le agevolazioni, le Province non possono introdurre nuove esenzioni in aggiunta a quelle previste dalla legge statale.

A) Esenzioni in favore dei soggetti PORTATORI DI HANDICAP

FORMALITA'	NOTE
Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	<p>L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. La situazione di gravità determina l'applicazione dell'esenzione.</p> <p>L'esenzione è prevista per:</p> <ul style="list-style-type: none">❑ i soggetti di cui sopra, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti i cui veicoli, anche se prodotti in serie, sono stati <u>adattati</u> in funzione delle limitazioni delle loro capacità motorie¹⁵. <p>L'esenzione è inoltre prevista per¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none">❑ i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo;❑ gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. <p>L'esenzione spetta anche nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">❑ intestazione del veicolo al familiare cui il disabile è fiscalmente a carico;❑ cointestazione del veicolo con un altro soggetto non portatore di handicap.

¹⁵ Art. 8, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 1, comma 3, D.M. 27 novembre 1998, n. 435.

¹⁶ Art. 30, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n.388.

FORMALITA'	NOTE
	<p>I portatori di handicap di tipo sensoriale (i non vedenti e i sordomuti) non rientrano tra coloro che possono beneficiare dell'esenzione in materia.</p> <p>I veicoli oggetto del beneficio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici; □ autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici, di cilindrata 2.000 c.c. per le auto con motore a benzina e 2.800 c.c. per le auto con motore diesel anche se prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti in argomento (Art. 8, comma 3, legge n. 449 del 1997)¹⁷. <p>L'esenzione è concessa per un solo veicolo, per motivi di uniformità con la legislazione prevista in materia di tasse automobilistiche¹⁸.</p>

Lo stato di portatore di handicap o di invalido, l'affezione da patologia comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti o da patologia/pluriamputazioni comportanti una limitazione grave e permanente della deambulazione, la presenza di disabilità di tipo mentale o psichico, nonché la situazione di accertata gravità, devono essere comprovate attraverso la presentazione delle relative certificazioni.

Dette certificazioni sono rilasciate dalle Commissioni mediche pubbliche preposte al riconoscimento dell'handicap¹⁹ e dell'invalidità per le varie cause previste (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.). In conformità con quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'interessato non può produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dei predetti certificati.

Resta naturalmente possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva per comprovare tutti i fatti, gli stati e le qualità personali (es. condizione di soggetto fiscalmente a carico) che non rientrano nei limiti stabiliti dal citato art. 49.

¹⁷ Art. 53, comma 1, lettere b), c) e f) e art. 54, comma 1, lettere a), c) e f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

¹⁸ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.186/E del 15 luglio 1998 e Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 169/E del 4 giugno 2002.

¹⁹ Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

B) ALTRE ESENZIONI

FORMALITA'	NOTE
Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio ²⁰	Occorre la presentazione di idonea documentazione comprovante l'esercizio dell'attività oggetto del beneficio (ad es. certificati camerali o dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo ²¹	L'art. 53, comma 1, lett. a), del D. Lgs, n. 285 del 1992, definisce motocicli, ricompresi nella categoria più ampia dei motoveicoli, i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. <i>N. B.: sono esclusi dall'esenzione i motocicli che abbiano superato il trentesimo anno dalla loro costruzione e quelli di particolare interesse storico e collezionistico, nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada (art. 63 della legge n. 342 del 2000)</i>
Atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di 1.032,91 euro ²² (valutata in rapporto al valore della controversia)	Risoluzione n. 49/E del 17.4. 2000
Atti relativi a finanziamenti agevolati ²³	Risoluzione n. 49/E del 17.4.2000
Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni ²⁴	Risoluzione n. 49/E del 17.4.2000

²⁰ Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

²¹ D.M. n. 435 del 1998.

²² Art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374.

²³ Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

²⁴ Art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

FORMALITA'	NOTE
Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato ²⁵	Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi ²⁶	Risoluzione n. 49/E del 17.4. 2000
Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici ²⁷	Art. 118 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Trasferimenti a favore delle ONLUS ²⁸	L'esenzione dell'imposta deve essere prevista dal regolamento provinciale. Qualora non prevista, si applicano le tariffe del DM 435/98.

²⁵ Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

²⁶ Art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

²⁷ Art. 118 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

²⁸ Art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 7. MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

- 1) L'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta della formalità all'ufficio del P.R.A..

- 2) La richiesta deve essere presentata a cura dell'interessato entro 60 giorni dalla data:
 - ❑ di effettivo rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni²⁹ che non rientrano nelle operazioni previste dalla norma³⁰.
 - ❑ in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, per le formalità diverse dalla prima iscrizione aventi contenuto patrimoniale³¹.

- 3) Alle formalità richieste ai sensi dell'articolo 2688 del codice civile³² si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa³³.

- 4) Relativamente agli atti:
 - ❑ SOCIETARI;
 - ❑ GIUDIZIARI;il termine per la richiesta delle formalità ed il pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e, comunque, entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti³⁴.

- 5) Le formalità non possono essere eseguite se non è stata assolta l'I.P.T. nelle misure approvate da ciascuna Provincia per le varie tipologie di formalità richieste al P.R.A..

²⁹ Art. 93 del D. Lgs. n. 285 del 1992.

³⁰ Art. 1, comma 1, e articolo 7 del 19 settembre 2000 DPR 358/2000.

³¹ Art. 94 del D. Lgs. n. 285 del 1992.

³² Vedi il riferimento alla normativa.

³³ Art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

³⁴ Art. 56, comma 8, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

- 6) Nel caso di ripresentazione di formalità respinta non si procede ad ulteriore riscossione dell'imposta, ad eccezione del caso in cui la precedente richiesta sia stata respinta per omesso od insufficiente versamento.

Art. 8. OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DELL'I.P.T.

Sanzioni ed interessi

- 1) In caso di omesso o ritardato pagamento dell'I.P.T. si applica la sanzione, pari al 30% dell'imposta non versata³⁵.
- 2) Sulla somma dovuta a titolo di imposta devono essere calcolati gli interessi moratori. Qualora la Provincia, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, abbia approvato interessi moratori in misura diversa dal tasso legale, deve darne comunicazione agli uffici dell'A.C.I.-P.R.A..
- 3) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si tiene conto della data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 4) La sanzione è dovuta:
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione³⁶ e cioè dal richiedente di fatto della formalità;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica³⁷.

³⁵ Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

³⁶ Art. 2, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

³⁶ Art. 2, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

³⁷ Art. 7 DL. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, comma c. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

³⁸ Art. 7 DL. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, comma c. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 9. RAVVEDIMENTO

- 1) L'autore della violazione può avvalersi del beneficio del ravvedimento³⁹ quando:
 - ❑ la violazione oggetto di regolarizzazione spontanea non sia stata già constatata;
 - ❑ non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
 - ❑ non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (ad esempio richieste, questionari, inviti a regolarizzare la posizione debitoria ecc.) delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

- 2) Il pagamento della sanzione ridotta, la regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, maturati giorno per giorno, deve essere eseguito nei termini previsti dalla legge.

- 3) La sanzione⁴⁰ pari al 30% dell'imposta è ridotta come segue:
 - ❑ **1/8 della sanzione prevista**, ovvero una sanzione pari al 3,75% dell'imposta non versata, se la formalità viene presentata entro 30 giorni dalla violazione, cioè dal 61° giorno al 90° giorno;
 - ❑ **1/5 della sanzione prevista**, ovvero una sanzione pari al 6% dell'imposta non versata, se la formalità viene presentata dal 91° giorno ed entro un anno dalla commessa violazione.

- 4) Ai fini del computo dei trenta giorni la norma fa espresso riferimento alla data della "*commissione*" della violazione che deve pertanto identificarsi con l'ultimo giorno utile per la presentazione della formalità e cioè il 60° giorno dalla data dell'atto o dell'effettivo rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni. Quindi, nell'ipotesi di un insufficiente versamento eseguito in data antecedente a quello di scadenza, il termine per la regolarizzazione del versamento non decorrerà dalla data

³⁹ Art 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

⁴⁰ Circolare Ministero delle finanze n. 180/E del 10 luglio 1998.

dell'inesatto versamento ma dal giorno di scadenza per la presentazione della formalità⁴¹.

- 5) Gli interessi moratori da calcolare in caso di ravvedimento devono essere applicati sull'imposta non versata nella misura del tasso legale annuo vigente nel periodo preso in considerazione, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato sino al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
- 6) Ai fini della determinazione degli interessi moratori i tassi legali sono stabiliti nelle seguenti misure:

Dal	Al	Tasso d'interesse	Disposizione normativa
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10 Dicembre 1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11 Dicembre 2000
01/01/2002	31/12/2003	3,0%	D.M. 11 Dicembre 2001
01/01/2004		2,5%	D.M. 1 Dicembre 2003

Per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula della capitalizzazione semplice:

$[(\text{imposta non versata}) \times (\text{tasso interesse legale}) \times (\text{numeri di giorni trascorsi dalla violazione}) / 365] \times 100$.

Art. 10. IMPOSTA SUPPLETIVA E RIMBORSI⁴¹

- 1) L'imposta suppletiva viene liquidata e richiesta nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
- 2) I rimborsi devono essere richiesti dal Contribuente nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di ciascuna Provincia e dalle convenzioni stipulate tra l'A.C.I. - P.R.A. e le singole province.

⁴¹ Circolare Ministero delle finanze n. 180/E del 10 luglio 1998.

⁴¹ Art.56, comma 4, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Art. 11. L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE DIFFERENZA D'IMPOSTA

- 1) L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta per errore nell'importo riscosso nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati⁴³ (insufficiente o omesso versamento) è svolta, per il periodo di vigenza della convenzione, dall'Ufficio provinciale A.C.I. per conto della Provincia con le modalità sottospecificate:
 - a) L'Ufficio provinciale A.C.I. procede al recupero tramite apposita formalità di sportello, riportata nel registro progressivo previsto dal R.D. 1814/27, riferito alla giornata di riscossione;
 - b) L'Ufficio provinciale A.C.I. provvede alla definizione bonaria di eventuali controversie connesse ad osservazioni del Contribuente;
 - c) L'Ufficio provinciale A.C.I. conclude l'attività di recupero entro 90 giorni dalla data di presentazione delle formalità secondo il limite d'importo determinato dalla Provincia;
 - d) Il mancato recupero dell'imposta per il decorso del termine di cui alla precedente lettera c), oppure a seguito di rifiuto, contestazione formale o impossibilità a reperire la parte, è rimesso alla Provincia.

- 2) L'attività di riscossione coattiva⁴³ è svolta dalle Province secondo le modalità previste dai regolamenti di ciascun ente locale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Art. 12. DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente manuale operativo dell'I.P.T. e le disposizioni previste nel suo articolato annullano e sostituiscono ogni precedente manuale di istruzioni nella materia in esame.

⁴³ Art.56, comma 4, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

⁴³ Art.56, comma 4, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

NORMATIVA

REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1927 N. 1814 – Artt. 5 - 6

Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1927, n. 230.

TITOLO II

Delle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro

Art. 5.

Le formalità inerenti al funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico si distinguono in iscrizioni ed annotazioni.

Le formalità della prima specie riguardano:

- 1° - l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un autoveicolo;
- 2° - la nuova iscrizione di un autoveicolo, già iscritto nel Pubblico Registro di una sede provinciale dell'A.C.I., nel registro della stessa sede, in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero in quello di altra sede dell'A.C.I., in seguito a trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra Provincia;
- 3° - l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- 4° - l'iscrizione del privilegio convenzionale a favore di altri creditori.

Le formalità della seconda specie riguardano:

- 1° - l'annotazione dei trasferimenti di proprietà dell'autoveicolo;
- 2° - l'annotazione della rinnovazione del privilegio;
- 3° - l'annotazione del trasferimento del privilegio in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- 4° - l'annotazione della surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- 5° - l'annotazione della costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dall'autoveicolo;
- 6° - l'annotazione della cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione di privilegio;
- 7° - l'ammontare, nel foglio del Pubblico Registro di prima o ulteriore iscrizione, della rinnovazione dell'iscrizione in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo nel Pubblico Registro di altra sede provinciale dell'A.C.I.

Per l'esecuzione delle formalità su indicate si osservano le norme seguenti.

Art. 6

Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

- a. il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura;
- b. la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;
- c. la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

- d. il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R.D.L. 9 novembre 1925, n. 2080;
- e. il numero del telaio o, per rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;
- f. la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;
- g. il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattasi di autovetture o di autobus;
- h. il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;
- i. la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattasi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.:
- l. il cognome, nome e paternità [1] del proprietario, la sua residenza professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;
- m. la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;
- n. la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito dal visto della Prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

- a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura;
- b) il nome, il cognome, la paternità [1] e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;
- c) il prezzo dell'autoveicolo.

Deve altresì essere esibita, con le note indicate al n. 1 del presente articolo, la licenza rilasciata dalla Prefettura.

Note:

1 Per le disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, vedi L. 31 ottobre 1955, n. 1064.

CODICE CIVILE

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262
(G.U. 04-04-1942, n. 79 e 79-bis, Serie Generale)

Art. 2688 - Continuità delle trascrizioni.

- 1) Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
- 2) Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644 [2650, 2684].

Art. 2683. Beni per i quali è disposta la pubblicità.

- 1) Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2656 ss.), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge (233, 250 ss., 843, 865 ss. c.n.), gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto (815):
 - 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (146 c.n.);
 - 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (752 ss. c.n.);
 - 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (1).

(1) Si vedano: R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510, norme sui contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del P.R.A. e R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, disposizioni di attuazione; D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360, recanti modificazioni.

Art. 2684. Atti soggetti a trascrizione.

- 1) Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
 - 1) i contratti che trasferiscono la proprietà (2643, n. 13) o costituiscono la comunione (110 ss., 2686, 2689, 2690; 250, 865 c.n.);
 - 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 ss.) o di uso (1021) o che trasferiscono il diritto di usufrutto (2686, 2689, 2690);
 - 3) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti (2690);
 - 4) le transazioni (1965 ss.) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti (2690);
 - 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti (2690, 2914; 586 c.p.c.; 164 att. c.p.c.; 643 ss., 1055 ss. c.n.);
 - 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2643, 2686; 585 c.p.c.).

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie. – Art. 15

Publicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

TITOLO IV

Agevolazioni per il settore del credito

Art. 15. Operazioni di credito a medio e lungo termine.

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio. - Art. 19

Publicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 1987, n. 58.

19. 1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della *legge 1° dicembre 1970, n. 898*, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa

Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge - quadro sul volontariato. – Art. 8

Publicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.

8. Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. ⁽²⁾.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali ^(2/a).

(2) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408.

(2/a) Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Con D.M. 25 maggio 1995 sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Legge 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace. – Art. 46

Publicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278, S.O. Per l'entrata in vigore delle singole disposizioni, vedi l'articolo 49.

46. Regime fiscale.

1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, e successive modificazioni.

2. [Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla *legge 7 febbraio 1979, n. 59*, come modificata dalla *legge 6 aprile 1984, n. 57*, e dalla *legge 21 febbraio 1989, n. 99*]

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. :

Artt. 53 – 54 – 93 -94

Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Art.53. Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)*.

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art.54. Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione

Art.93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della *legge 9 luglio 1990, n. 187*.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della *legge 9 luglio 1990, n. 187*, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

Art.94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento

della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.003.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.501.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Decreto Legge del 30 agosto 1993, n. 331 –Art . 38

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30/08/1993)

art. 38 - Acquisti intracomunitari.

Testo: in vigore dal 14/03/1997

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) (soppressa)

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro.

La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore,

ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiepati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 –art. 36

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1995, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69).

Sezione II - Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

36. Base imponibile.

1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.

4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;

b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;

b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere *b*), *b-bis*) e *b-ter*), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale 7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera *b*), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.

8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al *decreto legislativo 21 dicembre*

1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 –Art. 21

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

21. Esenzioni in materia di tributi locali.

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 : Art. 52 – 54 - 56

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Art.52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data

di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. (Comma soppresso)

Art.54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art.56. Imposta provinciale di trascrizione.

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del *R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436*, e relativo regolamento di cui al *R.D. 29 luglio 1927, n. 1814*, e del *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando

per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244*, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471- Art. 13

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13 del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e ai sensi dell'articolo 54-*bis* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 –Art. 2 - 13

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Art.2. Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

Art.13. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore].

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ART. 8

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(G.U. 30-12-1997, n. 302, Supplemento ordinario)

ART. 8. - (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).

- 1) All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".
- 2) Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
- 3) Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

- 4) Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
- 5) Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
- 6) Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
- 7) Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –Art. 118

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(G.U. 28-09-2000, n. 227, Supplemento ordinario)

Art. 118 trasferimento di beni fra Enti

- 1) I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà. [1]
- 2) Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274 comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
- 3) [2]

Note:

1 Comma modificato dall'art. 35, comma 12, lett. f), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2 Comma abrogato dall'art. 35, comma 12, lett. f), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Legge 21 novembre 2000, n. 342 – Art. 63

Misure in materia fiscale

(G.U. 25-11-2000, n. 276, *Supplemento ordinario*)

Art. 63. - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

- 1) Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
- 2) L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
 - a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
 - b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
 - c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
- 3) I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
- 4) I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli .

D.P.R. 19-09-2000, n. 358

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, [allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50](#))

(G.U. 06-12-2000, n. 285, Serie Generale)

Art. 1. - Oggetto e definizioni

1) Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo. [\[1\]](#)

1-bis.) Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane. [\[2\]](#)

2) Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) a Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;
- b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
- c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
- d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla [legge 8 agosto 1991, n. 264](#);
- e) sportello, lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

Note:

1 Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224](#).

2 Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224](#).

Art. 7. - Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico

- 1) I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:
 - a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;
 - b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;
 - c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'[articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992](#);
 - d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'[articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e successive modificazioni.
- 2) Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
- 3) Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
- 4) Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.
- 5) Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.

- 6) Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.

- 7) Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Art. 30

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

(G.U. 29-12-2000, n. 302, Supplemento ordinario)

Capo VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Articolo 30. - (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

- 7) Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

D.L. 30-09-2003, n. 269 (convertito) ^[1] -Art. 7

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(G.U. 02-10-2003, n. 229, Supplemento ordinario)

Note: 1 - Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 7 - (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

- 1) Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
- 2) Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3) Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili

PRASSI

Decreto del 19 gennaio 1993 - Ministero delle Finanze

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/1993

Titolo del provvedimento:

Modalità e termini per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell'imposta.

Titolo:

Dichiarazione dei soggetti che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi.

Testo: in vigore dal 25/01/1993

art. 1

1. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, trasportati o spediti da altro Stato membro, debbono produrre all'ufficio dell'imposta del valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione dei provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall'ufficio stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali e' intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonché il corrispettivo dell'acquisto.

3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione, liquida l'imposta sul valore aggiunto, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un esemplare della dichiarazione, con l'indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, e' restituito al dichiarante.

4. Per "soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni" si intendono i privati consumatori, gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i soggetti d'imposta relativamente agli acquisti di cui al comma 1 non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Circolare del 15 luglio 1998, n.186

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario - Servizio V

Oggetto:

Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.

Con circolare n. 30/E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche, dovute dall'1.1.98, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l'ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall'art. 8 della succitata legge n. 449 del 1997, nonché la documentazione da produrre per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Al riguardo, per meglio definire l'ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della circolare n. 30/ E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" ed ai veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed f) ed all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè: motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.

L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purchè i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile.

Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).

Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il cambio automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove sono pure riportate, peraltro, le prescrizioni di detta Commissione).

Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Al fine di evitare elusioni ed assicurare l'esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini

precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, che a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.

In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l'attività di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all'accompagnamento e alla locomozione dei disabili:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.

Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti - che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purchè vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per ciascun soggetto avente diritto, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.

Gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:

- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e' richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile e' fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti".

Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" possano desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che

escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici sopraindicati.

Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità, sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà sempre specificare che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione.

In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell'istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997.

Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998, di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli uffici finanziari gli elementi per ottenere l'agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.

Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'autotutela di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997.

Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l'esenzione non può essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e che, trascorso tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.

Si precisa, infine, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.

I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle sanzioni.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

D.M. 27 novembre 1998, n. 435

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

Publicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1998, n. 294.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, e la relativa addizionale provinciale di cui alla *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso *decreto legislativo n. 446 del 1997*;

Visto l'articolo 56, comma 11, del *decreto legislativo n. 446 del 1997*, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, come modificata dal

decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

Adotta il seguente regolamento:

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

Tabella

Tipo e potenza dei veicoli		Importi		
	1			
motocarrozze e trattori agricoli	L.	292.000		a)
autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 Kw	L.	292.000		b)
autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw	L.	6.800	per ogni Kw	c)
autobus e trattori stradali oltre 110 Kw	L.	3.400	per ogni Kw	d)
veicoli a motore per trasporto di cose				e)
fino 7 q.li	L.	386.000		
oltre 7 fino 15 q.li	L.	562.000		
oltre 15 fino 30 q.li	L.	632.000		
oltre 30 fino 45 q.li	L.	737.000		
oltre 45 fino 60 q.li	L.	877.000		
oltre 60 fino 80 q.li	L.	1.006.000		
oltre 80 q.li	L.	1.252.000		
rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li				f)
fino 20 q.li	L.	515.000		
oltre 20 fino 50 q.li	L.	690.000		
oltre 50 q.li	L.	877.000		
rimorchi per trasporto di persone				g)
fino 15 posti	L.	445.000		
da 16 a 25 posti	L.	491.000		

da 26 a 40 posti	L.	585.000
oltre 40 posti	L.	702.000
	2	
atti soggetti ad IVA	L.	292.000
	3	
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L.292.000		1,46%
	4	
formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L.292.000		7,8%
	5	
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	L.	292.000

Risoluzione 17 aprile 2000 N. 49

Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 - Applicabilità al tributo delle esenzioni previste in materia di imposta di registro - Quesito.

Sintesi:

La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine all'imposta provinciale di trascrizione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n.446/97 con particolare riferimento all'applicabilità al tributo delle esenzioni previste da alcune disposizioni di legge in materia di imposta di registro.

Testo:

Con il quesito in oggetto è stato chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito all'applicabilità delle esenzioni previste da alcune disposizioni di legge in materia di imposta di registro all'imposta provinciale di trascrizione (IPT). Le perplessità sono scaturite dalla lettura delle "Istruzioni di servizio" impartite dalla Direzione Centrale - Pubblico registro automobilistico - dell'Automobile Club italiano, per l'anno 2000, ai propri uffici provinciali che svolgono, tra l'altro, le attività concernenti la liquidazione e la riscossione dell'imposta provinciale, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506. In tali istruzioni l'ACI ha sostenuto, che, a partire dal 1 gennaio 2000, le disposizioni esonerative previste per l'imposta di **registro non possono più essere applicate al tributo provinciale**. Dette disposizioni sono state individuate:

- nell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che riguarda gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di lire due milioni; - nell' art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in tema di atti relativi a finanziamenti agevolati; - nell' art. 8 della legge 29 settembre 1991, n. 266, che concerne le operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni; - nell' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riguarda gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

Al riguardo, si premette che l'introduzione dell'imposta provinciale di trascrizione è stata consentita dalla legge di delega 23 dicembre 1996, n. 662, che, al comma 149, lettera d), dell'art. 3, ha previsto l'attribuzione alle province della facoltà di istituire il tributo. La tariffa dell'imposta doveva essere determinata in modo tale da garantire il gettito complessivo dell'imposta erariale di trascrizione (IET) e della relativa addizionale provinciale (APIET), entrambe abolite dall'art. 51, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997.

I principi della legge di delega sono stati trasfusi nell'art. 56, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e nel D.M. 27 novembre 1998, n. 435, che hanno dettato per l'IPT una disciplina sostanzialmente analoga a quella stabilita per l'abrogata imposta erariale di trascrizione; per cui si può dire che il tributo provinciale ha mantenuto la struttura della IET, fatta eccezione per le norme che individuano il soggetto attivo.

Bisogna inoltre aggiungere che la normativa contenuta nella legge 23 dicembre 1977, n. 957, istitutiva della IET, non è stata abrogata dall'art. 51 del D.Lgs. n. 446 del 1997, poiché - come affermato nella circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, che ha affrontato direttamente il problema dell'abolizione dei tributi ad opera del D.Lgs. n. 446 del 1997 - ciò che è stato soppresso "è stato soltanto ed esclusivamente il tributo, non essendo stata abrogata la norma che disciplina i tributi stessi".

Da queste premesse si può quindi dedurre che le disposizioni di esonero previste dalla normativa IET sono rimaste ancora in vigore in quanto compatibili con la nuova disciplina. Deve quindi ritenersi valido anche per l'IPT il rinvio disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 957 del 1977, secondo cui si applicano alla IET le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Un'ulteriore argomentazione a sostegno di questa tesi può essere colta nel fatto che l'esclusione dal campo dell'IPT di queste esenzioni verrebbe inevitabilmente ad alterare l'equilibrio di gettito che il legislatore delegante ha voluto invece mantenere con l'istituzione della nuova imposta provinciale e che è stato attuato dal D. M. n. 435 del 1998. Infatti, in questo provvedimento la misura di base dell'imposta provinciale di trascrizione è stata determinata in modo tale da assicurare lo stesso gettito della IET e della relativa addizionale provinciale.

Per quanto concerne infine il caso particolare di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, si ribadisce il contenuto della circolare n. 49/E del 16 marzo 2000, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, la locuzione "da ogni altra tassa" deve essere intesa nel senso più ampio possibile fino a ricomprendere nell'esenzione prevista per atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi, la totalità dei tributi e quindi anche l'imposta provinciale di trascrizione .

Risoluzione del 3 ottobre 2000 n. 151/E

Esclusione dal pagamento dell'imposta delle cessioni in blocco dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto veicoli

Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 - Esclusione dal pagamento dell'imposta delle cessioni in blocco dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto veicoli - Art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, di approvazione del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" - Quesito .

Con il quesito in riferimento si chiede se possono essere escluse dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui all'art. 56, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le cessioni in blocco dei contratti di locazione finanziaria o leasing, aventi ad oggetto veicoli, nel caso in cui il cessionario sia uno dei soggetti indicati nell'art. 58, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di approvazione del "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". Quest'ultima disposizione, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.342, stabilisce:

- al comma 3, che *"le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"*;

- al comma 7, che tale trattamento è riservato non solo alle cessioni in favore delle banche ma anche dei soggetti "inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107."

In particolare, la questione riguarda le cessioni di contratti di locazione finanziaria concernenti veicoli effettuate in occasione di un'operazione di fusione per incorporazione in favore di una società interamente controllata da un istituto bancario incluso nell'ambito della vigilanza consolidata della Banca d'Italia di cui all'art. 65 del citato D.Lgs. n. 385 del 1993. Dette cessioni, quindi, in forza del disposto del comma 3, dell'art. 58, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non sono soggette ad alcuna formalità presso il pubblico registro automobilistico (PRA).

Per quanto concerne l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), si deve osservare che, ai sensi del comma 1, dell'art. 56, del D.Lgs. n. 446 del 1997, unico presupposto per l'applicazione del tributo è costituito dalle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste dall'interessato al pubblico registro automobilistico.

Nel caso di specie, non sussistendo l'obbligo per i soggetti individuati dal combinato disposto degli artt. 58 e 65, del D.Lgs. n. 385 del 1993, di effettuare le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, si deve necessariamente dedurre che non sorge neppure il presupposto per l'applicazione dell'IPT e pertanto non deve essere corrisposta la relativa imposta.

Resta infine da sottolineare che al termine dei contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui la proprietà dei veicoli venga trasferita ai locatari o a terzi, i relativi atti di trasferimento dovranno essere trascritti presso il pubblico registro automobilistico, dando luogo al verificarsi delle condizioni per l'applicazione del tributo in oggetto per effetto del comma 1, dell'art. 56, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Circolare del 9 febbraio 2001 n. 2/FL

Chiarimenti in ordine alla legge finanziaria 2001

Oggetto:

Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'art. 63 comma 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dagli artt. 30, comma 7, 33, comma 11, e 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001).

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle novità che sono state introdotte in materia di imposta provinciale di trascrizione - IPT - dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato alla Legge finanziaria per l'anno 2000) e dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001).

A) *Le novità del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000*

L'art. 63, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, nel dettare alcune disposizioni relative all'applicazione delle tasse automobilistiche per particolari

categorie di autoveicoli, interviene, nel comma 4, anche in materia di imposta provinciale di trascrizione, IPT, disciplinata dall'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

La disposizione del collegato prevede al comma 1, un'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che hanno compiuto il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli in questione si considerano costruiti nell'anno della prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobile club Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

L'esenzione in questione è stata poi estesa dal comma 2, dell'art. 63, anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli, di particolare interesse storico e collezionistico, che hanno compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione.

La norma stabilisce che sono considerati di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli:

- costruiti specificamente per le competizioni;
- costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizione o mostre;
- che, anche se non appartengono alle categorie appena individuate, rivestono comunque un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Per quanto riguarda l'esatta individuazione di detti mezzi di trasporto, occorre far riferimento al comma 3, dell'art. 63 che attribuisce tale competenza, per gli autoveicoli, all'ASI e, per i motoveicoli, anche alla Fmi, che provvedono con propria determinazione, aggiornata annualmente.

Dal tenore della disposizione del collegato, risulta chiaramente che l'esenzione in questione riguarda esclusivamente le tasse automobilistiche e non anche l'imposta provinciale di trascrizione. Tale assunto risulta confermato anche da quanto stabilito nel comma 4, dello stesso art. 63, che fissa in misura forfetaria gli importi dovuti a titolo di IPT, per gli

autoveicoli e per i motocicli che presentano le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 dell'art. 63. In base a tale disposizione infatti i soggetti passivi dell'IPT devono corrispondere un'imposta di:

- . lire 100.000 per gli autoveicoli;
- . lire 50.000 per i motoveicoli.

Si deve innanzitutto sottolineare che la normativa generale dell'IPT ha stabilito un'esenzione specifica per le richieste di formalità previste per i motocicli, che, a norma dell'art. 53, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, costituiscono una sottodistinzione della generale categoria dei motoveicoli. Pertanto, limitatamente ai motocicli interessati dall'art. 63 del collegato, non opera la particolare esenzione stabilita dal D. M. 27 novembre 1998, n. 435, contenente le misure dell'imposta provinciale di trascrizione. Detto provvedimento, infatti, prende atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'abolita imposta erariale di trascrizione, che stabiliva l'esenzione dall'imposta per i motocicli di qualsiasi tipo, e, conseguentemente, non presenta alcuna misura di imposta per quest'ultima categoria di mezzi di trasporto.

L'obbligo tributario di corrispondere l'imposta negli importi fissati dal comma 4, dell'art. 63 del collegato, sorge direttamente a seguito della richiesta di formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli in questione, presentata dal soggetto interessato al competente ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico (PRA), come previsto in generale dal comma 1, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il presupposto impositivo del tributo provinciale non può essere invece ricollegato alla circostanza che i veicoli in questione vengano utilizzati "sulla pubblica strada", condizione quest'ultima presente nello stesso comma 4, dell'art. 63, dal cui verificarsi dipende esclusivamente il venir meno dell'esenzione prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 63 e la conseguente applicazione di una "tassa di circolazione forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli."

Per quanto riguarda infine la facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, di deliberare aumenti fino al 20 per cento delle misure di base dell'imposta provinciale, si deve ritenere che tale potere non può essere esercitato dalle province relativamente agli importi stabiliti in misura forfetaria dalla legge

B) Le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2001.

Gli artt. 30, comma 7, 33, comma 11, e 54, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, contengono disposizioni che hanno influenza sull'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), introducendo anche rilevanti modificazioni nel testo dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

1) *Disposizioni in materia di agevolazioni concesse ai soggetti con portatori di handicap.*

L'art. 30, comma 7, estende le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inizialmente previste per i soli veicoli adattati in funzione alle esigenze dei soggetti portatori di handicap, anche:

- ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Particolare importanza riveste la disposizione in questione nell'ambito della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, poiché risulta notevolmente ampliato il numero dei soggetti che possono godere dei benefici previsti dall'art. 1, del D. M. n. 435 del 1998, che aveva inizialmente riservato l'esenzione dall'IPT alle sole formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di

handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997. Attualmente, quindi, tale disposizione deve essere integrata tenendo conto delle nuove esenzioni contenute nella legge finanziaria.

2) Disposizioni in materia di iscrizioni e trascrizioni al PRA di veicoli compresi nell'atto di fusione tra società esercenti attività di locazione.

L'art. 33, comma 11, aggiunge all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione."

In dipendenza di tale norma, di carattere innovativo, a partire dal 1 gennaio 2001 - data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 - non sarà più necessario presentare al PRA le richieste relative alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione concernenti la cessione di veicoli effettuata in occasione di un'operazione di fusione tra società che svolgono attività di locazione di veicoli senza conducente.

In questo caso, mancando il presupposto impositivo per l'applicazione dell'IPT, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, non potrà essere richiesto il pagamento del tributo. Occorre però che i veicoli oggetto della cessione risultino già iscritti nel pubblico registro automobilistico, come ben precisato dalla norma in esame. Come si deduce chiaramente dal tenore della disposizione della legge finanziaria, al momento del successivo trasferimento degli autoveicoli dal cessionario al locatario od al terzo acquirente, quest'ultimo soggetto non sarà obbligato ad effettuare presso il PRA, oltre alla formalità relativa al trasferimento dell'autoveicolo a proprio favore, anche quella riguardante il passaggio dal cedente al cessionario. In questa ipotesi, infatti, il rispetto del disposto dell'art. 2688 del codice civile, secondo cui gli atti di acquisto non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore, è assicurato direttamente dall'art. 33, comma 11, della legge finanziaria, quando dispone che le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

La disposizione consente di superare in concreto le limitazioni che esistevano in materia, estendendo a tutte le società che svolgono l'attività di locazione di veicoli, il beneficio dell'esclusione dall'imposta provinciale, diversamente da quanto avveniva in precedenza, quando tale esclusione era limitata solo alle cessioni realizzate in favore delle banche, dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di approvazione del "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, come illustrato nella risoluzione n. 151/E del 3 ottobre 2000.

3) Disposizioni in materia di aumenti tariffari.

L'art. 54, comma 1, lettera b), della legge finanziaria per il 2001, ha invece aggiunto un periodo alla fine del comma 3, dell'art. 56, del D.Lgs. n. 446 del 1997, che stabilisce che le province notifichino la copia autentica delle deliberazioni istitutive o modificative delle misure di imposta, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività, al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione dell'IPT. Secondo la nuova disposizione, a cui deve riconoscersi portata innovativa, "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".

La norma in questione disciplina, quindi, in modo specifico la data di decorrenza degli aumenti tariffari dell'IPT, che possono essere approvati con apposite deliberazioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 56 D.Lgs. n. 446 del 1997, distinguendo due diverse ipotesi.

A) Il primo caso è quello in cui le deliberazioni sono state adottate nel corso dell'anno e fanno riferimento all'esercizio successivo.

In tale ipotesi la data di decorrenza degli aumenti tariffari è quella indicata nella relativa deliberazione che deve essere approvata nel termine di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e cioè "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione", ed entra in vigore il 1 gennaio dell'anno

successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, che fissa a quest'ultima data gli effetti delle disposizioni regolamentari che devono essere deliberate non oltre il termine del bilancio di previsione.

B) Il secondo caso è quello in cui le deliberazioni sono state adottate con riferimento alla stessa annualità in cui è stata eseguita la notifica della delibera al PRA o al soggetto che riscuote l'imposta.

Gli effetti della deliberazione si producono in questa ipotesi solo a partire dalla data in cui è avvenuta la notificazione. Deve ritenersi che la disposizione dell'art. 54 in esame, abbia introdotto una deroga al meccanismo previsto, in via generale, dall'art. 53, comma 16, della legge finanziaria, che ripropone ancora una volta la formula secondo cui il termine per deliberare le tariffe è stabilito "entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione." Tenendo conto della circostanza che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001, sono stati differiti al prossimo 28 febbraio - in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000 - se entro tale termine le province deliberano aumenti tariffari in materia di IPT, questi ultimi valgono solo a partire dalla data di notifica della deliberazione al PRA e al soggetto che riscuote il tributo e non retroagiscono al 1 gennaio 2001. Tutte le formalità richieste al PRA fino al momento della notifica pagheranno invece l'imposta secondo gli importi precedentemente in vigore.

Occorre inoltre precisare che le province per mantenere in vigore degli aumenti tariffari dell'IPT, già deliberati in precedenza, devono approvare un'apposita deliberazione che confermi anche per quest'anno le stesse misure di imposta, poiché nella disciplina del tributo provinciale non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione. Infatti, il legislatore dove ha voluto introdurre tale automatismo lo ha fatto esplicitamente, come in effetti è avvenuto per altri tributi locali, quali ad esempio la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP. Bisogna, infine, soffermarsi sulla facoltà attribuita alle province, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di poter individuare autonomamente il soggetto cui può essere affidata la gestione dell'imposta provinciale ed al quale, quindi, notificare l'eventuale deliberazione con cui si è proceduto all'aumento tariffario del tributo.

La facoltà in questione è stata introdotta dalla lettera t), del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 506 del 1999, che ha modificato il comma 4, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ed ha previsto che le province possono decidere di gestire le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, direttamente o nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Nel caso in cui gli enti locali non abbiano effettuato alcuna scelta nel senso appena precisato, soccorre il criterio residuale offerto dalla legge stessa che stabilisce che le attività in questione restino affidate, a condizione da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro, vale a dire all'ACI - PRA, senza che vi sia bisogno di predisporre un'apposita deliberazione regolamentare.

Risoluzione del 19 febbraio 2001 n. 2/FL

Formalità eseguite a seguito della modifica della ragione sociale. Presentazione del certificato storico camerale.

Imposta Provinciale di trascrizione - IPT - Art. 56, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Formalità eseguite a seguito della modifica della ragione sociale. Presentazione del certificato storico camerale.

Con la nota sopradistinta, codesta provincia ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla validità delle istruzioni diramate dall'ACI - PRA ai propri uffici provinciali in base alle quali devono essere escluse dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) le Formalità richieste a seguito di variazione dell'intestazione della società corredate da certificato storico camerale. In tali fattispecie la Direzione Centrale dell'ACI - PRA ritiene che viene meno il presupposto impositivo per il pagamento dell'imposta, che è invece dovuta nel caso in cui viene presentato l'atto modificativo della denominazione sociale.

Tale orientamento è stato espresso con lettera circolare n.1250 del 15 giugno 1996 in relazione all'applicazione dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione (APIET), abolita dall'art. 51 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 ed è stato confermato successivamente anche per l'IPT.

Al riguardo, la scrivente fa presente che, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e come ribadito anche nella risoluzione n.151/E del 3 ottobre 2000, l'unico presupposto per l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere individuato nella richiesta al pubblico registro automobilistico (PRA) di esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli e non nell'atto che viene presentato unitamente alla richiesta stessa. Ne consegue che, nel caso specifico, la richiesta, avanzata al PRA, di annotare nei pubblici registri mobiliari la variazione di intestazione della società, fa sorgere l'obbligazione tributaria in questione indipendentemente dal tipo di documentazione presentata e quindi anche se la richiesta è corredata dal solo certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.

In caso contrario, si verificherebbe una grave discriminazione tra le società che presentano il certificato storico camerale e quelle che, invece, allegano alla richiesta l'atto di variazione di intestazione delle società, che sarebbero, immotivatamente, le sole ad essere assoggettate al pagamento dell'IPT.

Occorre inoltre precisare che l'imposta dovuta a seguito dell'esecuzione della formalità in esame deve essere liquidata sulla base degli importi fissati al numero 5 della tabella allegata al Decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, recante il regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione. La formalità risulta, infatti, assoggettabile all'imposta fissa di lire 292.000 in quanto relativa ad atti diversi da quelli specificamente indicati nella restante parte della tabella e non aventi contenuto patrimoniale.

L'eventuale recupero dell'imposta che non è stata riscossa per le formalità eseguite su presentazione del solo certificato storico camerale, dovrà essere effettuato senza irrogazione delle sanzioni poiché, come stabilito dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", il mancato

pagamento dell'IPT costituisce in questo caso una diretta conseguenza di un errore imputabile unicamente all'ACI - PRA al quale, per effetto dell'art. 17 della Legge n. 212 del 2000, si applica integralmente la normativa dello statuto in quanto soggetto che esercita l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo provinciale.

L'ACI - PRA, cui la presente è inviata, fornirà le opportune istruzioni ai propri uffici provinciali al fine di adeguare i rispettivi comportamenti a quanto sopra precisato.

Circolare del 7 agosto 2002, n. 6/DPF

Ulteriori precisazioni sulle agevolazioni fiscali concernenti l'acquisto di autoveicoli.

Oggetto:

Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Ulteriori precisazioni sulle agevolazioni fiscali concernenti l'acquisto di autoveicoli.

Giungono allo scrivente numerose richieste dirette a precisare l'ambito applicativo del regime di favore recato dall'art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, concernente l'acquisto di autoveicoli dotati di dispositivi antinquinamento, sul quale si forniscono i seguenti chiarimenti ad integrazione di quelli contenuti nella circolare n. 5/DPF del 22 luglio 2002.

1. La definizione di "atti di acquisto". È stato chiesto quale sia l'esatto significato da attribuire alla definizione di "atti di acquisto" presente nell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2002, e, in particolare, a quale data si deve far riferimento per stabilire se l'acquisto dell'autoveicolo sia stato compiuto nel periodo compreso tra l'8 luglio ed il 31 dicembre 2002, individuato dalla norma per accordare le agevolazioni fiscali in esame.

Al riguardo, si fa presente che nella circolare n. 5/DPF è stato affermato che la data da cui far decorrere le agevolazioni in questione coincide con quella dell'atto di acquisto della proprietà dell'autoveicolo e non con il momento dell'esecuzione delle formalità di trascrizione al P.R.A. ; pertanto è a tale momento che bisogna far riferimento per stabilire se il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo sia avvenuto durante il periodo 8 luglio - 31 dicembre 2002 e se quindi non siano dovuti gli importi relativi all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), alla tassa automobilistica di possesso, agli emolumenti spettanti al P.R.A. per l'esecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della Proprietà ed all'imposta di bollo.

Per quanto concerne il significato da attribuire ad "atti di acquisto della proprietà" di autoveicoli, per i fini di che trattasi, appare ovvio che ci si debba riferire al momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, ossia il momento dal quale decorrono i termini di versamento previsti per l'IPT e per la tassa automobilistica. Le agevolazioni in esame, infatti, stabiliscono che questi due tributi non vengano pagati per gli atti di acquisto compiuti nel periodo in questione.

Nel caso di autoveicoli di prima immatricolazione, l'art. 93 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada", stabilisce che gli autoveicoli sono immatricolati e dotati di carta di circolazione che viene intestata "a chi si dichiara proprietario del veicolo".

Pertanto, è alla data di immatricolazione che si deve fare riferimento per poter stabilire se per gli autoveicoli di prima immatricolazione spettano le agevolazioni di cui all'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002. Ciò risulta confermato anche dalla disciplina relativa all'IPT ed alla tassa automobilistica, la quale prevede che i due tributi vengano corrisposti a partire dalla data di immatricolazione degli autoveicoli stessi.

Per quanto riguarda in particolare l'IPT, il termine iniziale di pagamento del tributo deve necessariamente coincidere con la data di immatricolazione dell'autoveicolo in ragione del fatto che la richiesta di trascrizione al P.R.A. del titolo di acquisto dell'autoveicolo deve essere effettuata, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 285 del 1992, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione. Un'ulteriore conferma di tale principio è direttamente ricavabile dal comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che l'aumento delle tariffe di base, eventualmente approvato dalla provincia, interessa le immatricolazioni effettuate dalla data di decorrenza della deliberazione di aumento.

Relativamente alla tassa automobilistica, l'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462, stabilisce che la stessa è dovuta a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione ed è versata entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora quest'ultima avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

Diversamente si verifica per la vendita di autoveicoli cosiddetti "usati", vale a dire già immatricolati, in cui l'obbligo di pagamento dell' IPT decorre dalla dichiarazione di vendita prestata dinanzi ad un notaio, il quale certifica che le parti hanno sottoscritto in sua presenza la dichiarazione stessa, attestandone quindi la data. Detta formalità è, infatti, indispensabile per effettuare la trascrizione presso il P.R.A. del titolo di acquisto dell'autoveicolo usato, ai sensi dell'art. 2657 del codice civile e dell'art. 94 del D.Lgs. n. 285 del 1992, e - considerata, altresì, la certezza giuridica che deriva dalla trascrizione ai fini della opponibilità nei confronti dei terzi del momento del trasferimento del bene - costituisce l'unico criterio certo per verificare il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste nell'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002.

In conclusione, la data certa a cui fare riferimento per poter beneficiare delle agevolazioni in questione deve essere individuata per gli autoveicoli nuovi in quella di immatricolazione e per gli autoveicoli usati in quella dell'autentica notarile della sottoscrizione delle parti.

2. La consegna degli autoveicoli ai centri di raccolta autorizzati.

La disposizione recata dal comma 3 dell'art. 2 in oggetto, stabilisce per gli acquisti compiuti in regime di agevolazione una procedura speciale che quindi costituisce, limitatamente al periodo interessato, una parziale deroga a quella individuata dall'art. 46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le disposizioni agevolative, infatti, impongono al solo venditore o locatore finanziario l'obbligo di consegnare - entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo ecologico all'acquirente - l'autoveicolo non conforme alle direttive CE n. 91/441 (Euro 1) e successive, ai centri autorizzati per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al P.R.A. dell'autoveicolo ricevuto, rilasciando all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo ai suddetti centri.

Al riguardo, come già precisato, detta attestazione coincide con il certificato di cui al comma 4 dell'art. 46 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, che dovrà essere rilasciato dal centro di raccolta al venditore o al locatore finanziario.

3. La specifica revisione per gli autoveicoli usati.

Le stesse considerazioni appena effettuate sulla specialità delle norme introdotte dall'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002, possono essere rivolte anche alla particolare revisione a cui devono essere sottoposti gli autoveicoli usati prima della vendita.

Si deve ritenere che la norma in questione introduce, nel periodo interessato dalle agevolazioni, una deroga al sistema generale dei controlli tecnici periodici, disciplinati dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996 n. 96/96CE e dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285 del 1997, che prevedono per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta la revisione quattro anni dopo la prima utilizzazione e, successivamente, ogni due anni. La possibilità di introdurre eccezioni a tale sistema è, peraltro, consentita dallo stesso art. 5 della suddetta direttiva comunitaria, secondo cui gli Stati membri possono anticipare le date dei controlli tecnici obbligatori.

La deroga introdotta dall'art. 2 in esame ha, quindi, anticipato il termine di revisione limitatamente al periodo di vigenza della norma in questione e per gli autoveicoli interessati alle agevolazioni previste, i quali risultino immatricolati per la prima volta da più di 24 mesi ma da meno di 4 anni oppure siano stati sottoposti a successiva revisione da più di 12 mesi ma da meno di 2 anni. Resta inteso, che dalla data della suddetta revisione decorrono i termini ordinari per il successivo controllo tecnico.

Risoluzione del 4 giugno 2002, n.169/E

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Tasse automobilistiche - Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap - Chiarimenti.

La Direzione Regionale, con nota protocollo n. FI/34725 del 15 ottobre 2001, pone due quesiti in ordine all'esenzione prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, articolo 8 e della legge 23 dicembre 2000, n.388, articolo 30, comma 7 della tassa automobilistica per i disabili.

Il primo concerne la possibilità per un soggetto intestatario di due autovetture che abbia fiscalmente a carico due disabili con handicap psichico, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, con assegnazione dell'indennità di accompagnamento, di usufruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica per ciascun autoveicolo.

Il secondo riguarda la possibilità di usufruire del beneficio per entrambi i coniugi separati, che hanno adattato i loro autoveicoli per le impedito o ridotte capacità motorie del figlio, affidato dal tribunale ad entrambi i genitori.

Per la soluzione del primo quesito questa Direzione Centrale richiama le disposizioni del comma 7, articolo 30 della legge n. 388/00, che estende i benefici in materia di tasse automobilistiche - previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - anche ai soggetti con handicap psichico o mentale.

Affinché questi soggetti possano usufruire del regime di esenzione delle tasse automobilistiche, a prescindere dall'adattamento del veicolo, occorre il riconoscimento della commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, e che agli stessi sia stata attribuita l'indennità di accompagnamento, per la condizione di particolare gravità derivante da disabilità psichica o mentale, (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92).

A differenza dei disabili con impedito o ridotte capacità motorie, infatti, tali soggetti si servono di veicoli che non necessitano di specifici adattamenti.

La circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 ha precisato che l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto al veicolo intestato allo stesso disabile, oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico, in quanto privo di reddito, ed inoltre che l'agevolazione può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto.

Conseguentemente l'esenzione dalle tasse automobilistiche è concessa con riferimento al soggetto disabile, ovvero alla oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l'autoveicolo sia intestato all'interessato o alla persona della quale risulti fiscalmente a carico.

Non vi è alcuna valida ragione per negare l'agevolazione a ciascun disabile, pertanto l'esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso "possessore di reddito di cui risultano a carico" i due portatori di handicap.

Per la soluzione del secondo quesito - esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per due veicoli intestati singolarmente ad entrambi i genitori separati, ai quali il tribunale ha affidato il figlio disabile - questo ufficio richiama ancora la circolare n. 186/E del 1998 dove è precisato che a ciascun soggetto disabile avente diritto al trattamento di favore, in ragione del proprio stato di handicap, l'agevolazione può essere riconosciuta per un solo veicolo.

Pertanto l'esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche se il figlio portatore di handicap è stato affidato ad entrambi.

Del resto che lo stesso soggetto non possa usufruire più volte della stessa agevolazione è principio di carattere generale del nostro ordinamento tributario.

A conferma di ciò è utile richiamare l'articolo 13-bis, 1 comma, lettera c del T.U.I.R. che prevede: "(...). La detrazione spetta una sola volta (...), e con riferimento ad un solo veicolo", principio applicabile anche al pagamento delle tasse automobilistiche in virtù del richiamo effettuato dal comma 7, dell'articolo 8 della legge 449/97.

INTERPRETAZIONE METODOLOGICA DELLA NORMA

Ministero delle finanze

Roma, 16 maggio 2001

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE

Fiscalità Provinciale

Prot. n.. FP 13740/2001


ALLA ACI - PRA
Via Marzabotto 2
40100 BOLOGNA
Alla c.a. della D.ssa Lea Vignodelli

(Rif.Vs.e-mail del 20.4.01)

Oggetto: Imposta provinciale di trascrizione. Circolare n. 2/FL del 9 febbraio 2001 . Chiarimenti

Con riferimento alla nota sopraindicata, si fa presente, a conferma di quanto espresso nella circolare di cui all'oggetto, che l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione - IPT - per i motocicli, stabilita dal decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, non si applica alla tipologia di motocicli di cui all'art.63 della Legge 21 novembre 2000, n.342, i quali, all'atto della richiesta della esecuzione della formalità al P.R.A., dovranno scontare l'imposta in misura forfetaria di lire cinquantamila.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(D.ssa Claudia Rotundo)





Roma, 1 agosto 2001

Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE

Fiscalità Provinciale

Prot. n.. 20363/01/DPF/UFF/DCFL/FP

Alla Provincia di Napoli

Via Don Bosco 4/f

80100 NAPOLI

(Rif.nota n.288 del 27.6.01)

Oggetto: **Esenzione del pagamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione per i disabili**

Con riferimento alla nota sopradistinta, si conferma che non esiste nessuna disposizione normativa che preveda l'esenzione dall'IPT anche per i portatori di handicap "sensoriali", vale a dire coloro che sono privi del senso della vista ed i sordomuti. Tuttavia le Province, in virtù della potestà regolamentare attribuita dall'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997. n.446, in cui deve essere ricompresa anche la facoltà di disporre agevolazioni per i tributi di competenza degli enti locali, possono deliberare riduzioni per questa particolare categoria di disabili.

IL DIRETTORE F.F.

(DR.Giovanni Ignizio)



Roma, gennaio 2002

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO VI**

Area I Reparto VI

Prot.
2389/2002/DPF/UCD

Alla Provincia di Bolzano
(Rif.e-maildel7.10.2001)

Alla c.a. della D.ssa Zadra

Oggetto: **IPT- Imposta Provinciale di Trascrizione – Art. 56 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 – Acquisto di veicoli cosiddetti a “Km 0”.
Quesito**

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto, relativa all'eventuale evasione dall'Imposta provinciale di trascrizione - IPT - che si verificherebbe a seguito dell'immatricolazione di un veicolo nuovo da parte del concessionario di autovetture ed alla iscrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo stesso solo successivamente alla sua vendita ad un terzo soggetto. In questo caso non verrebbe, infatti, pagata l'imposta da parte del concessionario, poiché quest'ultimo non effettua la formalità di prima iscrizione al PRA.

Al riguardo, si ritiene che la fattispecie in esame possa rientrare tra le ipotesi disciplinate dall'art. 93 del nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e dall'art. 245, comma 4, del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che sono state oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nella circolare della Motorizzazione Civile (oggi Dipartimento

dei Trasporti Terrestri, D.T.T.) n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2001, che si allega in copia, secondo la quale, in caso di discordanza tra i dati del proprietario e quelli contenuti nella carta di circolazione (nella fattispecie, i dati di colui che richiede la trascrizione e quelli del concessionario di autovetture), il PRA è tenuto a respingere la richiesta ed a darne comunicazione alla Motorizzazione Civile, restituendo alla stessa anche la carta di circolazione al fine di immatricolare correttamente il veicolo. Ne consegue che al PRA non viene trascritto alcun atto fino a quando l'acquirente, successivamente alla reimmatricolazione, non presenta di nuovo la richiesta per l'iscrizione della proprietà del veicolo, con dati questa volta coincidenti tra quelli indicati nella carta di circolazione e quelli contenuti nell'atto di vendita.

Solo in questo caso sorge, quindi, il presupposto impositivo dell'IPT poiché, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta deve essere corrisposta a seguito della richiesta di esecuzione delle formalità al PRA. Sulla base di quanto esposto si ritiene, dunque, che nella fattispecie in esame non possa essere rinvenuta alcuna evasione di imposta.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F.F.

Gianpaolo DE PAULIS



Roma, 4 gennaio 2002

Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE

Prot. n.. 26722/01/DPF/UFF/DCFL/FP

Alla Provincia di Modena
I Dipartimento Settore Finanziario
Viale Martiri della Libertà, 34
41100 MODENA
(Rif.notan.99162/4.3.1.7/3 del 8.11.01)

Oggetto: **Art.56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446. Esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per alcune categorie di contribuenti. Quesito**

Con riferimento alla nota sopradistinta, si fa presente che la normativa vigente in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT) **non prevede alcuna esenzione relativa alle tipologie indicate** dalla provincia, ossia:

- *i veicoli sanitari e le ambulanze* acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali e da altre associazioni di pubblica assistenza diverse dalle ONLUS;
- *i mezzi di trasporto pubblico* acquistati dalle aziende di trasporto pubblico locale;
- *i mezzi di trasporto per ciechi o sordomuti* non compresi nelle esenzioni di cui all'art.30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Tuttavia, dall'esame della fattispecie emerge che la Provincia non intende procedere ad una esenzione dal tributo, ma, piuttosto, ad una riduzione dell'imposta per un importo corrispondente alla maggiorazione della tariffa base dell'IPT deliberata dall'ente. Tale disposizione appare conforme ai principi generali dell'ordinamento, e, in particolar modo, all'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale le province, nell'ambito della loro potestà regolamentare, possono disciplinare le propria entrate, anche tributarie, fatta eccezione per l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi.

L'introduzione di una esenzione nell'ambito della disciplina dell'IPT contrasterebbe con i limiti appena citati, poiché altererebbe proprio la soggettività passiva ed i presupposti impositivi del tributo mentre la loro individuazione è riservata al legislatore nazionale.

Pertanto le province hanno la facoltà di disporre riduzioni per i tributi di loro competenza a favore di particolari categorie di contribuenti ritenute, in base anche alla loro capacità contributiva ed alle particolari condizioni soggettive, meritevoli di assolvere il tributo in forma più agevolata.

In ogni caso, occorre che venga assicurato il rispetto della disposizione di cui al comma 2, del citato art.52 che, nello stabilire la necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione, richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dalla riduzione di imposta con le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia.

IL DIRETTORE F.F.
(Dr.  Paolo de Paulis)



Roma, 13 febbraio 2002

Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
REP.VI

Prot.n.2262/2002/DPF/UFF

ALLA PROVINCIA DI CREMONA
Corso V.Emanuele II, 17 CREMONA
(Rif.Vs.nota n.141236 del 14.08.2001)

ALL'ACI-PRA
DIREZIONE CENTRALE
PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO
Via Marsala 8
00185 ROMA

Oggetto: **Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Atti soggetti all'imposta di registro Quesito**

Con riferimento alla nota sopraindicata, si chiede se, per le formalità relative all'iscrizione al PRA dei veicoli oggetto di una cessione di azienda, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) debba essere assolta in misura fissa o proporzionale in base agli importi stabiliti dal D. M. 27 novembre 1998, n. 435.

Al riguardo, si ritiene che nel caso in esame l'imposta provinciale di trascrizione, disciplinata dall'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, debba essere versata in misura proporzionale e non in misura fissa, in considerazione del fatto che i trasferimenti di azienda non costituiscono cessioni ai fini IVA, ai sensi del terzo comma, lett.b) dell'art. 2 del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 633, e pertanto, essendo esclusi dal presupposto impositivo dell'IVA, non beneficiano del trattamento agevolativo previsto dalla normativa sull'IPT.


La lettera b) del terzo comma dell'art. 2 dispone, infatti, che non sono considerate cessioni di beni "le cessioni ed i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda".

Dette cessioni rientrano, quindi, nell'ambito applicativo dell'imposta di registro, come è stato del resto dichiarato anche dallo stesso contribuente, e ciò comporta, ai fini dell'IPT, l'impossibilità di assoggettare ad imposta fissa, le formalità concernenti l'iscrizione al PRA dei veicoli oggetto della cessione in questione.

Il numero 2 della tariffa allegata al D. M. n. 435 del 1998, concernente il "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione " prevede, infatti, che, solo per gli atti soggetti ad IVA, l'imposta provinciale venga assolta nella misura fissa di £ 292.000. Tutte le altre formalità relative ad atti diversi da quelli indicati nel numero 2 sono soggetti invece al tributo nella misura proporzionale del 7,8% di cui al successivo numero 4 della tariffa in esame.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DEL DIPARTIMENTO
Giorgio Tino

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giorgio Tino', written over the printed name.



Roma, 19 febbraio 2002

Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE

REP.VI

Prot. n. 2118/02/DPF/L/FF

All'ANAV - Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori
Piazza dell'Esquilino 29
00185 ROMA
(Rif.nota n.6744 del 30.10.2001)

All' A.C.I. - Automobil Club d'Italia
Direzione Centrale Servizi Delegati
Via Marsala 8
00185 ROMA
(Alla c.a. del Dr.Fabio Califano
Direttore Centrale Servizi Delegati;
Alla c.a. del Dr. Antonio Giordano
Consulenza fiscale enti locali)

Oggetto: **Iscrizione di ipoteca a favore delle regioni su autoveicoli acquistati con contributo nazionale - Imposta provinciale di trascrizione.**


Con la nota in riferimento codesta associazione ha chiesto di conoscere in quale misura, debba essere applicata l'imposta provinciale di trascrizione - IPT -nell'ipotesi di richiesta di iscrizione al PRA di un'ipoteca su autoveicoli acquistati con contributo regionale. L'erogazione del contributo in questione è stata prevista da leggi regionali emanate in attuazione dei D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, concernente norme in materia di trasporto pubblico locale. Dette leggi regionali, seppure stabiliscono che il contributo in esame venga erogato a fondo perduto, prevedono comunque la costituzione di un'ipoteca sui veicoli acquistati, che ha come unico scopo quello di tutelare la regione che ha concesso il contributo dal rischio di un'eventuale cessione del mezzo di trasporto durante il periodo di non alienabilità.

Esaminata la questione, si precisa che, come è stato più volte ribadito dallo scrivente, unico presupposto per l'applicazione dell'IPT, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è la richiesta al pubblico registro automobilistico (PRA) dell'esecuzione delle formalità concernenti la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione dei

veicoli, tra le quali rientra quella relativa all'iscrizione di ipoteca. Pertanto, indipendentemente da un esame del contenuto dell'atto che viene presentato a corredo della richiesta di formalità, per individuare con esattezza gli importi da corrispondere ai fini IPT occorre far esclusivo riferimento all'oggetto della formalità da eseguire ed alla tariffa allegata dal D.M. 27 novembre 1998, n.435, che al punto 3, stabilisce un'aliquota pari a 1,46% con un minimo di €151 (lire 292.000) per le *"formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia"*.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giorgio Tino

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.



Roma, 27 febbraio 2002

Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
REP.VI

Prot.n.3737/02/DPF/UFF

ALL'ACI - PRA
DIREZIONE CENTRALE
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Via Marsala 8
00185 ROMA

(Rif.f.n.42964 del 26.02.2001)

Oggetto: **Risoluzione n.2/FL del 19 febbraio 2001 concernente disposizioni in materia di modifica della ragione sociale.**

In riferimento alla nota sopradistinta la scrivente fa presente che, relativamente alla formalità riguardante il cambio di intestazione di una persona fisica operata sulla base di un certificato anagrafico, non si applica l'imposta provinciale di trascrizione, di cui al comma 1, dell'art.56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446. Per tali casi, infatti, non valgono le argomentazioni stabilite nella risoluzione n.2/FL del 19 febbraio 2001 a proposito della variazione di intestazione di una società, poiché si tratta di una fattispecie sostanzialmente diversa determinata da una semplice rettifica di un nome erroneamente trascritto nei pubblici registri mobiliari .

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giorgio Tino



Roma, 27 febbraio 2002

Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE

REP.VI

Prot. N. 3939/02/DPF/FF

All'A.D.U.C.-Lucca

Associazione Diritti Utenti e Consumatori

Via S.Giorgio 53

55100LUCCA

(Rif.notadel12.12.2001)

Oggetto: **Imposta provinciale di trascrizione - Termine di decorrenza delle deliberazioni di aumento delle misure tariffarie.**

Con la nota in riferimento si è chiesto di conoscere se possa essere considerata legittima la richiesta da parte della Provincia di Lucca del pagamento della differenza di imposta provinciale di trascrizione per le formalità eseguite presso il PRA nel periodo antecedente alla deliberazione consiliare di aumento del 20% delle tariffe, approvata il 10 febbraio 1999 e notificata al PRA il successivo 19 febbraio.

Al riguardo, si fa presente che l'art.54 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), dispone che l'aumento tariffario qualora "sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica... *opera dalla data della notifica stessa*". Tale disposizione, come anche precisato nella circolare n.2/FL del 9 febbraio 2001, decorre solo a partire dal 1° gennaio del 2001, in quanto ha portata innovativa.

Per tutte le formalità che sono state effettuate anteriormente a detta data occorre, invece, far riferimento a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art.52 e 56 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, in base al quale i regolamenti devono essere deliberati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Per l'anno 1999, l'art.31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha stabilito che le disposizioni regolamentari approvate entro il 31 gennaio - termine prorogato successivamente al 29 febbraio - hanno effetto a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Sulla base di quanto esposto, quindi, si può concludere che, per l'annualità in questione, la richiesta avanzata dalla provincia in ordine al pagamento della differenza della maggiorazione di tariffa è legittima, poiché le disposizioni regolamentari, concernenti gli aumenti tariffari dell'IPT, hanno avuto effetto retroattivo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giorgio Tino



Roma, 14 maggio 2002

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI

Prot. 10836/2002/DPF/UCD

Alla Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano, 70
00196 ROMA
(Rif.nota del 3.4.2002)

Oggetto: **Imposta provinciale di trascrizione - IPT - Art.63 della legge 21 novembre 2000, n.342 - Motoveicoli di interesse storico e collezionistico.**

Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale è stato chiesto se sia conforme alla normativa vigente dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, la previsione contenuta nell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n.342, che fissa un'imposta forfetaria di € 25,82 (£50.000) per le formalità concernenti i motoveicoli che abbiano compiuto il trentesimo anno dalla loro costruzione e quelli di interesse storico e collezionistico, nonostante che i motoveicoli godano in generale di un'esenzione dal tributo.

Al riguardo, si deve, infatti, premettere che il D.M. 27 novembre 1998, n.435, che ha disciplinato la tariffa per l'applicazione dell'IPT, ha stabilito nelle premesse l'esenzione per tutti i motoveicoli e ciò risulta confermato anche dal fatto che nella tabella che contiene le misure dell'imposta non vi è alcuna previsione tariffaria in ordine a tale tipologia di veicoli.

Quindi, i motoveicoli di ogni genere hanno beneficiato di un'esenzione completa dall'imposta che è venuta, però, parzialmente meno a partire dall'anno 2001, a seguito dell'introduzione del disposto dal citato art.63 della legge n. 342 del 2000.

Ne consegue che, a decorrere dal 2001, le formalità relative ai motoveicoli che presentano le caratteristiche richieste dall'art. 63 sono assoggettate all'imposta provinciale di trascrizione da corrispondere presso l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

competente nella misura forfetaria di €25,82, mentre continuano ad essere esenti dal tributo tutti gli altri tipi di motoveicoli.

Si deve, perciò, concludere che la volontà del legislatore è stata quella di interrompere parzialmente il beneficio fiscale di cui godevano in generale i motoveicoli e di sottoporli ad imposizione nei limiti e secondo le tariffe indicate.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di un intervento dello scrivente diretto ad "incoraggiare" gli enti titolari della potestà legislativa ad adottare una normativa unica che ripristini la totale esenzione dal tributo per i veicoli in esame, si assicura che lo scrivente proporrà nelle sedi competenti le modifiche necessario per eliminare dalla disciplina del tributo la disposizione normativa in questione, che ha introdotto una vera e propria anomalia nell'ambito di applicazione dell'IPT.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Giorgio TINO)



Roma, 24 dicembre 2002

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot.29405/2002/DPF/UFF

All' Unione Nazionale Autoscuole Studi
Consulenza Automobilistica - UNASCA
Piazza Marconi 25
00144 Roma
(Rif.n.7697/SNS del 10.12.2002)

e, p.c. All'ACI - PRA
Direzione Centrale Pubblico Registro
Automobilistico Via Marsala 8 00185 ROMA

Oggetto: **Art.2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178 riguardante l'esenzione dall' imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica.**

Con riferimento alla nota sopradistinta, codesta Unione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione dei benefici di cui all'art.2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178, concernente l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli dotati di dispositivi antinquinamento. In particolare, è stato chiesto se per ottenere i benefici in questione sia sufficiente che l'autoveicolo risulti immatricolato entro la data del 31dicembre 2002 oppure sia necessario effettuare entro lo stesso termine la relativa formalità di iscrizione presso il competente ufficio del Pubblico registro automobilistico - PRA. Tale incertezza applicativa deriva dal fatto che il comma 5 dell'art.93 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, recante il "*Nuovo codice della strada*", stabilisce che gli autoveicoli debbano essere iscritti nel PRA entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.

Nell'eventualità che fosse accolta la seconda soluzione prospettata, ciò comporterebbe che gli autoveicoli immatricolati nel mese di dicembre, per i quali non è stata ancora richiesta la relativa formalità al PRA entro la fine dell'anno, sarebbero esclusi dal regime di agevolazione previsto dal citato art.2 del D.L. 138 del 2002.


Al riguardo, si deve far presente che, come ampiamente illustrato nella circolare n.6/DPF del 7 agosto 2002, il momento da cui possono essere riconosciuti i benefici in questione coincide con la data dell'immatricolazione degli autoveicoli che è quello in cui si realizza l'acquisto della proprietà a cui fa riferimento l'art.2 in esame. È in tale momento, infatti, che sorge l'obbligazione tributaria per il pagamento dell'IPT e della tassa automobilistica.

Pertanto, è la sola data di immatricolazione dell'autoveicolo ecologico che deve essere presa in considerazione per verificare la sussistenza dei requisiti per poter godere dei benefici in esame, mentre non è in alcun modo necessario che entro la data del 31 dicembre 2002 venga effettuata anche la formalità di iscrizione al PRA, poiché quest'ultimo adempimento ha solo l'effetto di rendere opponibile nei confronti dei terzi il titolo di proprietà dell'autoveicolo.

Si deve, infine, sottolineare che quanto esposto riguarda esclusivamente gli autoveicoli di prima immatricolazione; al fine di ottenere i benefici di cui all'art.2 del D.L. 138 del 2002, per l'acquisto dei cosiddetti "*veicoli usati*", invece, deve essere presa in considerazione, come già precisato nella stessa circolare n.6/DPF, la data risultante dalla dichiarazione di vendita, prestata davanti ad un notaio.

IL DIRETTORE F.F.

Gianpaolo de

 (Dr. Gianpaolo de Paulis)



Roma, 28 gennaio 2003

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot.24896/2002/DPF/UFF

Alla Provincia di Macerata III Settore -
Risorse finanziarie Programmazione
economica Corso della Repubblica, 28
62100 MACERATA (Rif.nota15181 del
2.9.2002)

Oggetto: **Imposta provinciale di trascrizione - Quesiti in ordine alla trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata ed alla cessione di azienda.**

Con riferimento a quanto chiesto da codesta Provincia circa la corretta applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) alle formalità relative alle fattispecie descritte in oggetto, si fa presente che, per quanto riguarda la trasformazione di una società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, l'IPT deve essere applicata in misura fissa, e quindi sulla base degli importi indicati al numero 5 della tabella allegata al Decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n.435, così come chiarito per un caso analogo nella risoluzione n.2/FL del 19 febbraio 2001.

Per ciò che concerne, invece, il conferimento di ditte individuali in società a responsabilità limitata, si ritiene che la soluzione della problematica in questione possa essere rinvenuta nella stessa normativa dell'IPT senza quindi far ricorso all'abolita normativa sull'imposta erariale di trascrizione.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art.56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dal D.M. n.435 del 1998, l'imposta provinciale di trascrizione deve essere versata in misura proporzionate e non in misura fissa, in considerazione del fatto che i trasferimenti di azienda non costituiscono cessioni ai fini IVA, ai sensi del terzo comma, lett.b) dell'art.2 del D.P.R.26 novembre 1972, n.633. Ne consegue che, essendo esclusi dal presupposto impositivo dell'IVA, detti trasferimenti non beneficiano del trattamento agevolativo previsto dalla normativa sull'IPT

IL DIRETTORE
Gianpaolo



IL DIRETTORE F.F.
(Dr. Gianpaolo de Paulis)



Roma, 2 dicembre 2003

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot.-134/2003/DPF/UFF

All'Automobile Club D'Italia - ACI
Direzione Centrale Servizi Delegati
Ufficio Normativa e Contratti
Via Marsala, 8
00185 ROMA
(Rif. nota n.10649/P del 27.12.02)

Oggetto: **Imposta provinciale di trascrizione – Verifica delle dichiarazioni sostitutive nelle intestazioni di veicoli ex art. 36 D.L. 41/95 convertito in L 85/95 ai fini dell'esenzione prevista dal comma 6, dell'art.56, del D.Lgs. 446/1997.**

In riferimento alla nota sopradistinta, circa l'applicabilità del comma 6, dell'art.56 del D.Lgs 446 del 1997, relativa all'esenzione dal pagamento dell'IPT per chiunque effettui come attività la compravendita di autoveicoli usati, si ritiene che possa essere considerata sufficiente la prassi seguita attualmente dagli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il Pubblico registro automobilistico. Difatti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, integrata con l'indicazione della partita IVA, che attesti l'esercizio dell'attività di commercio di veicoli usati, può essere ritenuta una documentazione sufficiente per accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa per ottenere l'applicazione dell'esenzione dall'imposta in questione.

IL DIRETTORE
Gianpaolo



IL DIRETTORE F.F.
(Dr. Gianpaolo de Paulis)



Roma, 2 dicembre 2003

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
 Area I Reparto VI
 Prot.2618/2003/DPF/UCD

All' ACI - PRA

DIREZIONE CENTRALE PUBBLICO
 REGISTRO AUTOMOBILISTICO
 Via Marsala 8 00185 ROMA
 Alla c.a.. della d.ssa Carrera

(Rif.e-mail29.09.2003)

Oggetto: **Imposta di bollo per sentenze e verbali di conciliazione del giudice di pace da annotare al PRA. Quesito.**

Con l'e-mail in riferimento è stato chiesto di conoscere il parere dello scrivente circa l'applicazione all'imposta provinciale di trascrizione delle esenzioni e delle agevolazioni previste per l'imposta di registro.

Al riguardo lo scrivente conferma quanto espresso con risoluzione n.49/E del 17 aprile 2000 in cui è stato chiarito che *"le disposizioni di esonero previste dalla normativa IET sono rimaste ancora in vigore in quanto compatibili con la nuova disciplina. Deve quindi ritenersi valido anche per l'IPT il rinvio disposto dall'ari 2, comma 7, della legge n.957 del 1977, secondo cui si applicano alla IET le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro"*

Pertanto, l'applicabilità delle ulteriori esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro rispetto a quelle indicate nella citata risoluzione n.49/E, devono essere valutate caso per caso sotto il profilo della loro compatibilità con il sistema impositivo dell'IPT.

IL DIRETTORE
 Gianpaolo



IL DIRETTORE F.F.
 (Dr. Gianpaolo de Paulis)



Roma, 5 febbraio 2004

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot. 7568/2003/DPF/UFF

ALL'A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Direzione Centrale Servizi Delegati Via Marsala
00185 ROMA

(Rif.f. CC/fs n.1377/9 del 19.2.2003)

Oggetto: **Art.7 D.Lgs. 8 luglio 2002 n.138. Trasformazione di Enti pubblici in S.p.A. - Assoggettamento Imposta Provinciale di trascrizione - IPT. Quesito.**

Con la nota sopradistinta, è stato chiesto di conoscere se a parere dello scrivente, debbano essere assoggettati all'imposta provinciale di trascrizione (IPT) ed agli emolumenti ACI gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà dei veicoli dall'Ente nazionale per le strade - ANAS all'ANAS S.p.A.

Al riguardo, per quanto concerne l'IPT occorre fare riferimento all'art.7 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178, il quale dispone che agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni, si applica la disciplina tributaria di cui all'art.19 del D.L.11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, nell'interpretazione autentica di cui all'art.4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75.

In base a quanto stabilito dal citato art.4, comma 4 del D.L. n.16 del 1993, le disposizioni dell'art.19 del D.L. 333 del 1992 sono da interpretare nel senso che "sono esenti da

imposte dirette ed indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse...".

Pertanto, si deve ritenere che, data la portata generale delle disposizioni appena citate - come, peraltro, affermato nella nota n.2003/80677 del 16 luglio 2003 dell'Agenzia delle Entrate - il beneficio fiscale in argomento debba essere necessariamente esteso anche all'imposta provinciale di trascrizione.

Per quanto concerne infine, gli emolumenti ACI, si deve invece ritenere che essi, non avendo natura tributaria, non rientrano nella fattispecie di esonero prevista dalle norme appena citate e dal Part.28 della legge 28 dicembre 2001, n.448 che ha stabilito la non rilevanza ai soli fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione in questione.



ORE DELL'UFF
Gianpaolo de Paulis

IL DIRETTORE F.F.
(Dr. Gianpaolo de Paulis)



Roma, 3 agosto 2004

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot. 21417/2004/DPF/UFF

Alla Provincia di Roma

ROMA

Oggetto: **Artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione -IPT- Maggiorazione delle tariffe - Quesito -.**

Con riferimento al quesito in oggetto si fa presente che la provincia è legittimata, sulla base del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ad approvare tariffe diversificate in ragione di particolari categorie di soggetti passivi, purché non venga superato il limite massimo stabilito dalla legge.

Infatti, il comma 1 dell'art. 52 in questione consente che le province possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, la provincia in indirizzo potrà deliberare gli aumenti delle tariffe base dell'IPT diversificando, nell'ambito del limite massimo del venti per cento previsto dal comma 2 dell'art. 56 e secondo criteri di ragionevolezza, la tariffa massima, in modo tale da concedere le agevolazioni per particolari categorie di contribuenti.

Occorre, inoltre, precisare che, per effetto delle particolari disposizioni del comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la copia autentica della deliberazione di aumento delle tariffe IPT deve essere notificata, entro dieci giorni dalla data della sua esecutività, *"al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza"*.

La stessa disposizione stabilisce che l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati a partire dalla data di decorrenza della deliberazione di aumento delle misure di imposta e, nel caso in cui detto aumento sia stato deliberato con riferimento alla stessa

annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

Sulla base di tali disposizioni si deve, quindi, ritenere che, come affermato nella circolare n. 2/FL del 9 febbraio 2001, se la provincia adotta la deliberazione di aumento entro il termine di cui all'articolo 54 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e cioè "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione", gli aumenti si applicano alle immatricolazioni effettuate ed agli atti formati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, che fissa a quest'ultima data gli effetti delle disposizioni regolamentari che devono essere deliberate non oltre il termine del bilancio di previsione.

Se, invece, le deliberazioni vengono adottate con riferimento alla stessa annualità e cioè durante il periodo di proroga dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, gli effetti della deliberazione si producono solo a partire dalla data in cui è avvenuta la notificazione. In questo caso si deve ritenere che la disposizione dell'art. 56 in esame, abbia introdotto una deroga al meccanismo previsto, in via generale, dall'art. 53, comma 16, della legge finanziaria per l'anno 2001, secondo cui il termine per deliberare le tariffe è stabilito "entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





Roma, 3 novembre 2004

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot. 22608/2004/DPF/UFF

Alla Provincia di Cremona

(Rif.prot.n.98492 del 11.05.04)

Oggetto: **Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art.63, legge 21 novembre 2000, n.342. Applicazione dell'IPT agli autoveicoli che hanno compiuto i trenta anni dalla data della loro costruzione.**

Con riferimento al quesito in oggetto è stato chiesto se, al momento della richiesta di formalità di trascrizione al FRA di un autoveicolo acquistato nel mese di maggio del 2000 ed immatricolato nel 1971, debba essere applicata l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) tenendo conto delle agevolazioni previste in materia per le auto storiche dall'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n.342 e se debbano essere applicati sanzioni ed interessi, considerato che detta richiesta è stata presentata tardivamente all'ufficio competente. Al riguardo, lo Scrivente fa presente che, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, l'art.94 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, stabilisce che "il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà".

L'art.56 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, prevede che l'IPT deve essere corrisposta al momento della richiesta di formalità al FRA che deve avvenire per i trasferimenti di proprietà, nei sessanta giorni successivi alla data di acquisto dell'autoveicolo, a norma del citato art.94.

L'art.63 della Legge n.342 del 2000 dispone, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento dell'IPT per i veicoli a decorrere "*dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione*" e, nel

caso in cui detti veicoli sono utilizzati sulla pubblica strada, il pagamento dell'imposta nella misura forfetaria di €51,65.

Nel caso in esame risulta che alla data in cui doveva essere presentata la richiesta di trascrizione non erano ancora decorsi trent'anni dalla data di costruzione dell'autoveicolo; pertanto, il contribuente non poteva usufruire dei benefici in oggetto, poiché l'obbligazione tributaria era sorta in un periodo precedente al verificarsi della condizione per l'applicazione dell'agevolazione fiscale.

Per quanto riguarda il secondo quesito, occorre sottolineare che la mancata presentazione della richiesta di formalità al PRA nei termini di legge comporta l'irrogazione della sanzione pari al 30% di ciascun importo non versato alla scadenza prevista, come stabilito dall'art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

Resta, infine, da aggiungere che sulle somme dovute a titolo d'imposta devono essere calcolati gli interessi previsti dalle disposizioni contenute negli artt.5 e 7 del regolamento con il quale la provincia ha istituito l'imposta provinciale di trascrizione.

IL DIRETTORE F.F.



DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giampaolo DE PAULIS